



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO

prot. 692/17

Salerno, 10 febbraio 2017

**OGGETTO: AVVISO** per la presentazione di domanda diretta allo svolgimento di un tirocinio di **18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Salerno** ai sensi dell'art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche.

### Ai dottori laureati in Giurisprudenza interessati

Si comunica che, ai sensi dell'art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69, convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche, è indetta, presso questa Procura della Repubblica, la procedura per l'ammissione di **14** (quattordici) **tirocinanti** ad un tirocinio di formazione teorico-pratica della **durata di 18 mesi**, da svolgersi nel periodo dal **10 aprile 2017 al 10 ottobre 2018**.

#### 1. Requisiti di partecipazione.

Possono richiedere di partecipare al tirocinio (art. 73 co. 1 d.l. cit.) tutti i **laureati in giurisprudenza**, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale che abbiano i seguenti requisiti:

- **età inferiore agli anni trenta;**
- **media di almeno 27/30** negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, **ovvero con un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;**
- possesso dei **requisiti di onorabilità**, di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ovvero "*non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.*".

## 2. Termine e modalità di presentazione della domanda.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, a pena d'esclusione, deve essere redatta secondo il **modello di domanda**, in carta libera, allegato al presente avviso e presentata **entro le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2017**, secondo una delle seguenti modalità:

- **consegna a mano**, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica sita nel Palazzo di Giustizia, Corso Garibaldi, Salerno - 3° piano;
- **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al seguente indirizzo**: Signor Procuratore della Repubblica - Palazzo di Giustizia - Corso Garibaldi 84100 Salerno.

Per la validità farà fede:

- la data del timbro postale di inoltro del plico, se inviata con raccomandata A/R;
- la ricevuta rilasciata dall'addetto al ritiro della domanda, se consegnata a mano in Procura.

Alla domanda va allegata **fotocopia in carta semplice di uno dei seguenti documenti di identità** (carta di identità, passaporto o patente di guida) in corso di validità e la **documentazione comprovante il possesso dei requisiti** di cui al punto 1, anche mediante autocertificazione a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## 3. Valutazione domande e pubblicazione graduatoria.

Le domande pervenute saranno valutate dalla *Commissione permanente per la validazione e valutazione dei titoli di idoneità per l'ammissione al tirocinio* istituita con decreto del Procuratore della Repubblica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015.

Nel caso in cui non fosse possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al punto 1, si riconoscerà **preferenza**, nell'ordine, alla **media degli esami indicati**, al **punteggio di laurea** e alla **minore età anagrafica**.

A parità dei sopra indicati requisiti, si attribuirà preferenza ai **corsi di perfezionamento in materie giuridiche svolti successivamente alla laurea**.

La graduatoria sarà pubblicata **entro il 25 marzo 2017** sul sito della Procura della **Repubblica all'interno del Portale di Giustizia Campana**.

[http://www.giustiziacampania.it/opencms/opencms/giustiziacampana/salerno\\_procura/index.html?nameReg=Campania&nameCirc=salerno&nameUff=procura&showFolders=true](http://www.giustiziacampania.it/opencms/opencms/giustiziacampana/salerno_procura/index.html?nameReg=Campania&nameCirc=salerno&nameUff=procura&showFolders=true)

I **candidati ammessi** riceveranno comunicazione a mezzo mail all'indirizzo comunicato nella domanda di ammissione e **dovranno confermare la loro adesione tempestivamente a mezzo mail e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione.** In mancanza si procederà allo scorrimento della graduatoria.

#### **4. Rapporti del tirocinante con la Procura della Repubblica.**

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico pratica **non da' diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale od assicurativo** da parte della Procura e della Repubblica di Salerno e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato od autonomo né di obblighi previdenziali od assicurativi da parte della Procura.

#### **5. Pubblicità.**

Il presente avviso sarà reso pubblico:

- con l'inserimento nel **sito web della Procura:**

[http://www.giustiziacampania.it/opencms/opencms/giustiziacampana/salerno\\_procura/index.html?nameReg=Campania&nameCirc=salerno&nameUff=procura&showFolders=true](http://www.giustiziacampania.it/opencms/opencms/giustiziacampana/salerno_procura/index.html?nameReg=Campania&nameCirc=salerno&nameUff=procura&showFolders=true)

- con l'affissione nella **bacheca annunci:** della Procura della Repubblica presso le sedi di corso Garibaldi, via Rafastia e via Urbano II, dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, della Segreteria del Dipartimento di Scienze Giuridiche Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Salerno, della Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso la medesima Università.

**Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso e per le modalità di svolgimento dello stage formativo, si rimanda a quanto previsto dall'art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche il cui testo si allega.**


Allegati:

- modello domanda ammissione tirocinio formativo in Procura Repubblica;
- testo dell'art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche.

Link:

- Fare un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.
- Uffici giudiziari - Borse di studio tirocini formativi.

**Il Procuratore Aggiunto**



**per il Procuratore della Repubblica**

*Corrado Lembo*

**il Procuratore Aggiunto**



**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA  
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI  
(art. 73 d.l. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)<sup>1</sup>**

**Al Signor Procuratore della Repubblica**  
Presso il Tribunale di Salerno  
Palazzo di Giustizia Corso Garibaldi  
84100 SALERNO

Il sottoscritto dott. [NOME COGNOME], nato a [Comune di nascita] il [data di nascita], residente in [comune di residenza] in [indirizzo di residenza] nr. [numero civico], c.f.: [codice fiscale]

**chiede**

di essere ammesso alla formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73 decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

- a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data [data della laurea] presso l'Università di [città sede dell'Università]
- b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
- c) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
  - diritto costituzionale, voto: [voto]
  - diritto privato, voto: [voto]
  - diritto processuale civile, voto: [voto]
  - diritto commerciale, voto: [voto]
  - diritto penale, voto: [voto]
  - diritto processuale penale, voto: [voto]
  - diritto del lavoro, voto: [voto]
  - diritto amministrativo, voto: [voto]e quindi una media complessiva pari a [media risultante dai voti nelle materie suddette]
- d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: [punteggio di laurea]
- e) di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di [città sede dell'Università] e di aver superato la prova finale, conseguendo il diploma e riportando la seguente votazione: [voto]<sup>2</sup>
- f) di essersi iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di [città sede dell'Università] all'anno di corso [anno di corso della Scuola di specializzazione per le professioni legali] e di non aver ancora conseguito il diploma<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> La domanda di ammissione al periodo di formazione teorico-pratica può essere presentata anche presso il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano. Il presente modulo, però, vale solo per le domande da presentare ai Tribunali ordinari, alle Corti di Appello, agli Uffici e ai Tribunali di Sorveglianza e ai Tribunali per i minorenni).

<sup>2</sup> Cancellare se il campo non è pertinente

<sup>3</sup> Cancellare se il campo non è pertinente

- g) di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di [città in cui ha sede il consiglio dell'ordine] in data [data iscrizione] e di svolgere il tirocinio presso l'avvocato [cognome e nome avvocato], c.f. [codice fiscale dell'avvocato], con studio in [città ove ha sede lo studio], via/piazza [indirizzo studio], nr. [numero civico]<sup>4</sup>
- h) di essere abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data [data delibera di abilitazione al patrocinio]<sup>5</sup>
- i) di aver compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del consiglio dell'ordine in data [data del certificato]<sup>6</sup>
- j) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data [data del certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocati]<sup>7</sup>
- k) di essere iscritto al consiglio dell'ordine di [città sede del consiglio dell'ordine] in data [data di iscrizione al consiglio dell'ordine]<sup>8</sup>
- l) di essere iscritto nel registro dei praticanti presso il consiglio notarile di [città in cui ha sede il consiglio notarile] in data [data iscrizione] e di svolgere il tirocinio presso il notaio [cognome e nome del notaio], c.f. [codice fiscale del notaio], con studio in [città ove ha sede lo studio], via/piazza [indirizzo studio], nr. [numero civico]<sup>9</sup>
- m) di aver compiuto la pratica notarile, come da certificato del consiglio notarile in data [data del certificato]<sup>10</sup>
- n) di aver sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione notarile in data [data della prova orale]<sup>11</sup>
- o) di essere iscritto al consiglio notarile di [città sede del consiglio notarile] in data [data di iscrizione al consiglio notarile]<sup>12</sup>
- p) di aver frequentato, successivamente al conseguimento della laurea IN GIURISPRUDENZA, il seguente corso di perfezionamento: [ ] presso l'Università di [città sede dell'Università] e di aver superato la prova finale riportando la seguente votazione: [voto]

Ai fini dell'assegnazione ad un magistrato formatore, il sottoscritto esprime preferenza per le materie di tipo [inserire: (reati contro la P.A., reati contro l'economia, reati contro la persona, reati contro le cd. fasce deboli e reati contro l'ambiente)].

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Indica l'indirizzo di posta elettronica a cui ricevere ogni comunicazione: [indirizzo di posta elettronica]

(luogo e data) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'aspirante tirocinante  
(firma per esteso e leggibile)

<sup>4</sup> Cancellare se il campo non è pertinente  
<sup>5</sup> Cancellare se il campo non è pertinente  
<sup>6</sup> Cancellare se il campo non è pertinente  
<sup>7</sup> Cancellare se il campo non è pertinente  
<sup>8</sup> Cancellare se il campo non è pertinente  
<sup>9</sup> Cancellare se il campo non è pertinente  
<sup>10</sup> Cancellare se il campo non è pertinente  
<sup>11</sup> Cancellare se il campo non è pertinente  
<sup>12</sup> Cancellare se il campo non è pertinente

**Capo II**  
**Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari**  
**Art. 73 <sup>(1)</sup>**

**Formazione presso gli uffici giudiziari**

1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta', possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, **gli uffici e i tribunali di sorveglianza** e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. *[Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, puo' essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.]* I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non e' possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo' essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di magistrato formatore e' considerata ai fini della valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, ne' ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.

5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della

Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

**11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.**

12. (soppresso).

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(1) Articolo così modificato dall'art. 50, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (modifiche in neretto).